

## Sommario n. 8-9/2025



### Nuove aree di sviluppo

Fiscalità agevolata per i neo-residenti in Italia: aspetti da conoscere e valutare	4
Il ruolo del commercialista negli audit privacy	9



### Primo piano

CPB - Le regole di coordinamento tra professionista e associazione/STP	14
Ricerca e sviluppo: dal Tar l'inapplicabilità del manuale di Frascati	18



### Consulenza strategica

Controllo di gestione: ricostruire un team dopo un'acquisizione	21
Ires premiale, emanate le disposizioni attuative	24



### Transizione digitale

Contributi Simest per transizione digitale o ecologica	30
Da fondoprofessioni una misura per la formazione sull'IA	34



### Sviluppo commerciale e marketing

Come ottimizzare la redditività di uno studio professionale	37
Le 7 ragioni per cui l'IA non può sostituire lo studio professionale	41

# Fiscalità agevolata per i neo-residenti in Italia: aspetti da conoscere e valutare

## Vantaggi per lo studio

Il regime fiscale per i neo-residenti offre un'opportunità straordinaria per chi desidera trasferirsi in Italia e, nel contempo, pone al centro il ruolo del consulente fiscale. Il neo-residente nella sua scelta deve essere supportato da un esperto, capace di fornirgli un'attenta analisi tecnico-fiscale.

Per incentivare lo sviluppo economico, l'Italia ha introdotto numerose agevolazioni fiscali per chi sceglie di trasferire la propria residenza nel nostro Paese. Alcuni di questi benefici sono in vigore da anni, altri sono stati introdotti di recente. Tra questi, vi è la legge di Bilancio 2017 che ha introdotto specifici incentivi fiscali, recentemente modificati in alcuni aspetti, con l'obiettivo di favorire investimenti e stimolare i consumi, anche quelli connessi al trasferimento della residenza in Italia. In particolare, chi decide di trasferirsi in Italia, anche senza esercitare un'attività lavorativa, può beneficiare di un regime agevolato che prevede un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. Tale agevolazione può essere estesa anche ai familiari che trasferiscono la propria residenza insieme al soggetto principale.

Senza dubbio, il regime fiscale per i neo-residenti offre significativi vantaggi nella gestione dei redditi esteri, ma richiede un'attenta valutazione personale e fiscale prima dell'adesione, in quanto non si tratta solo di risparmio fiscale, ma di una scelta che coinvolge aspetti familiari, professionali e patrimoniali.

È fondamentale affidarsi a consulenti esperti per verificare la reale convenienza, analizzare la composizione dei redditi e chiarire gli obblighi derivanti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Solo una consulenza qualificata consente di prendere decisioni consapevoli, per evitare conseguenze future non previste.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REGIME FISCALE PER I NEO-RESIDENTI

- ⇒ Dedicato ai cittadini italiani o stranieri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che dimostrano di avere nel Paese il centro degli interessi personali e familiari.
- ⇒ Possono accedervi solo coloro che non sono stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione.
- ⇒ I redditi prodotti all'estero non sono soggetti alla tassazione ordinaria italiana, ma a un'imposta sostitutiva forfetaria di € 200.000 annui, indipendentemente dall'ammontare dei redditi.
- ⇒ È possibile estendere il regime anche ai familiari, con un'imposta sostitutiva ridotta a € 25.000 annui per ciascun familiare.
- ⇒ Il regime ha una durata massima di 15 anni. Il contribuente può revocarlo anticipatamente o perdere i benefici se non rispetta le condizioni richieste.
- ⇒ I contribuenti che aderiscono al regime sono esonerati dall'obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW) e dal pagamento di IVIE, IVAFE, IVACA e dell'imposta di successione sui beni detenuti all'estero.

### COSA DEVE VERIFICARE IL CONSULENTE PRIMA DELL'ACCESSO AL REGIME

- ⇒ L'effettivo trasferimento fisico in Italia del contribuente e dei suoi familiari, con il centro degli interessi personali e sociali stabilito nel nostro Paese.
- ⇒ Valutare i Paesi in cui sono prodotti i redditi e verificare se esistono convenzioni contro le doppie imposizioni tra l'Italia e i Paesi da cui provengono tali redditi.
- ⇒ Valutare se il neo-residente dovrà affrontare una tassazione residua all'estero, derivante ad esempio da redditi immobiliari.
- ⇒ Sulla base delle verifiche effettuate, valutare se il trasferimento in Italia e l'adesione al regime agevolato è una scelta vantaggiosa per il potenziale neo-residente.

## REGIME FISCALE PER I NEO-RESIDENTI IN ITALIA

Il regime fiscale agevolato per i neo-residenti in Italia - pensato soprattutto per gli individui con redditi di fonte estera elevati, i c.d. "Paperoni" o più propriamente "HNWI" (**High Net Worth Individuals**), che intendono beneficiare di un sistema fiscale vantaggioso - è tornato al centro del dibattito nazionale a seguito delle recenti modifiche normative. Il regime, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, è stato concepito per attrarre in Italia nuovi residenti ad alto patrimonio, offrendo loro un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. L'obiettivo è rendere l'Italia una meta fiscalmente competitiva per contribuenti internazionali e favorire l'ingresso di significativi investimenti nel Paese.

In Italia, con il D.L. 9.08.2024, n. 113, art. 2, (c.d. "Decreto Omnibus") l'importo dell'imposta sostitutiva, impropriamente definita "flat tax" o "tassa piatta", è stato raddoppiato rispetto al precedente ammontare di € 100.000. Il pagamento di tale imposta sostitutiva esaurisce ogni ulteriore obbligazione tributaria in Italia sui redditi di fonte estera, "derogando" eccezionalmente al principio della tassazione mondiale (*worldwide taxation*). Resta esclusa la possibilità di utilizzare eventuali crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero. Per i redditi di fonte italiana continuano, invece, ad applicarsi le regole ordinarie di tassazione.

La nuova disciplina si applica a coloro che hanno trasferito la propria **residenza in Italia**, ai sensi dell'art. 43 c.c., **successivamente al 10.08.2024**. Tale condizione potrebbe comportare alcune difficoltà applicative, sia per la complessità nell'individuare il momento esatto in cui si perfeziona la residenza civilistica, sia perché questa potrebbe non coincidere con la residenza fiscale.

Non vi sono, invece modifiche per chi ha trasferito la residenza in Italia prima della suddetta data: per questi soggetti resta confermata l'imposta sostitutiva nella misura di € 100.000. Ciò vale anche nei casi in cui il contribuente non abbia ancora effettuato il versamento della prima annualità o qualora la residenza fiscale si perfezioni nel 2025, a seguito, ad esempio, del trasferimento della dimora abituale avvenuto tra il 3.07 e il 10.08.2024. Rimane irrilevante anche l'eventuale **presentazione di interpello**: chi ha già ricevuto risposta positiva dall'Agenzia delle Entrate dovrà applicare la nuova aliquota di € 200.000, qualora il trasferimento della residenza sia avvenuto dopo il 10.08.2024.

La norma italiana non specifica le categorie reddituali soggette all'applicazione della tassazione forfettaria italiana. Di conseguenza, nel regime dei neo-residenti rientrano **tutti i redditi di fonte estera**, ossia quelli derivanti da lavoro dipendente, redditi d'impresa, redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria e altri. Tuttavia, l'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all'art. 68, c. 3 Tuir. È bene chiarire che il regime fiscale dei neo-residenti consente al contribuente di

escludere dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i redditi di fonte estera provenienti da specifici Stati, individuati a propria discrezione. In tal modo, tali redditi resteranno assoggettati alle ordinarie regole fiscali italiane, con la possibilità di beneficiare del credito per le imposte pagate all'estero e delle agevolazioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Questa facoltà offre una maggiore flessibilità nella pianificazione fiscale internazionale, consentendo al contribuente di valutare, caso per caso, se risulti più vantaggioso applicare la *flat tax* ai redditi esteri oppure optare per la tassazione ordinaria, avvalendosi delle tutele convenzionali contro la doppia imposizione.

Oltre alle imposte sui redditi, l'applicazione del regime in esame assicura l'accesso a ulteriori vantaggi connessi, come l'**esonero** dei neo-residenti dal pagamento dell'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero (IVIE), dell'imposta patrimoniale sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) e dell'imposta sul valore delle crypto-attività (IVACA), oltre che alla mancata applicazione del tributo successorio in relazione ai beni detenuti all'estero dal contribuente principale ed eventualmente dai familiari. È, altresì, escluso l'obbligo di compilare il **quadro RW**, destinato al monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie all'estero. Tale esenzione conferma che l'Amministrazione finanziaria italiana non dispone di informazioni sugli *asset* e sui redditi esteri riconducibili al neo-residente.

Per quanto riguarda i soggetti "persone fisiche" che possono accedere a questo regime agevolativo si osserva che vi rientrano sia cittadini italiani sia stranieri che:

- **trasferiscono la residenza fiscale in Italia;**
- **non sono mai stati residenti in Italia** (ex art. 2, c. 2 Tuir) per un periodo pari a **9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti** l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Questo requisito consente, in molti casi, di accedere all'agevolazione già a partire dal secondo periodo d'imposta successivo al trasferimento.

### ESEMPIO

Un soggetto che ha trasferito la propria dimora abituale in Italia il 15.07.2024, e che non soddisfa per oltre 183 giorni gli altri criteri di residenza fiscale (iscrizione all'anagrafe, presenza fisica sul territorio, domicilio), acquisirà la residenza fiscale solo a partire dal periodo d'imposta 2025. Potrà, quindi, applicare il regime ordinario per quell'anno e optare per la *flat tax* dal 2026, versando l'imposta sostitutiva ridotta a € 100.000.

Inoltre, i soggetti che beneficiano dell'incentivo fiscale possono richiederne l'estensione a uno o più dei seguenti **familiari**:

- coniuge o membro di un'unione civile;
- figli, anche adottivi, e, in loro assenza, il diretto ascendente;
- genitori e, in loro mancanza, l'ascendente diretto;
- adottanti;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;

- fratelli e sorelle.

Per "ciascun" familiare del neo-residente l'importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva è pari a **€ 25.000 annui**.

Affinché il beneficio fiscale possa essere esteso anche ai familiari, è necessario che anch'essi trasferiscano la propria residenza in Italia e soddisfino il medesimo requisito temporale richiesto al contribuente principale, ossia non aver avuto la residenza fiscale in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti a quello del trasferimento.

La nuova normativa non incide sulle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, che costituisce condizione necessaria per l'accesso al regime e non consente la compensazione con eventuali imposte pagate all'estero, circostanza coerente con l'esclusione della tassazione dei redditi di fonte estera.

Il regime fiscale previsto dall'art. 24-bis Tuir è attivabile su **base opzionale**. In particolare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva si perfeziona alternativamente attraverso:

- la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2, c. 2 Tuir;
- la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui il trasferimento della residenza si è perfezionato, sempre ai sensi del medesimo art. 2, c. 2 Tuir.

Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati alcuni elementi essenziali, tra cui:

- l'attestazione dello *status* di non residente in Italia per almeno 9 periodi d'imposta negli ultimi 10;
- la giurisdizione in cui il contribuente ha avuto la residenza fiscale prima dell'efficacia dell'opzione;
- le eventuali giurisdizioni estere per le quali il contribuente intende avvalersi della facoltà di determinare i redditi di fonte estera secondo i criteri ordinari di imposizione.

### MOTIVAZIONI DELLE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

È lecito interrogarsi sulle ragioni che hanno spinto il legislatore a raddoppiare l'imposta, ben sapendo che tale aumento potrebbe ridurre l'attrattività del regime. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nelle recenti critiche emerse in sede G20 a Rio de Janeiro, che hanno evidenziato la necessità di frenare la concorrenza fiscale basata su agevolazioni eccessive, con il rischio di effetti distorsivi anche per l'Italia.

Un'ulteriore motivazione potrebbe essere di natura più pragmatica: il raddoppio dell'imposta garantisce maggiori entrate pubbliche, partendo dal presupposto che il *target* del regime - soggetti ad elevato patrimonio - difficilmente sarà dissuaso da un aggravio impositivo che, in proporzione, ha un impatto marginale. Inoltre, l'Italia potrebbe risultare comunque attrattiva, anche in considerazione delle recenti restrizioni su regimi analoghi adottate da altri Paesi, come il Regno Unito e il Portogallo, e delle possibili incertezze politiche e fiscali in altri mercati di riferimento, come la Francia.

Il legislatore ha introdotto questo regime agevolato proprio

per attrarre in Italia i cosiddetti "paperoni" e le loro famiglie, offrendo benefici fiscali significativi con l'obiettivo di **stimolare lo sviluppo economico** del Paese.

In linea generale, il beneficio fiscale concesso dovrebbe tradursi in un contributo concreto allo sviluppo economico italiano, grazie all'apporto di ricchezza, investimenti e attività economiche generate da questi soggetti.

Se questo effetto fosse assente o limitato, sarebbe difficile giustificare un regime che abbassa sensibilmente il carico fiscale rispetto ai contribuenti ordinari e, allo stesso tempo, consente a pochi privilegiati un controllo meno rigoroso sugli attivi esteri.

D'altra parte, è realistico che molti neo-residenti scelgano di trasferirsi in Italia proprio per usufruire di questi vantaggi fiscali: senza tali incentivi, probabilmente non sceglierebbero il nostro Paese. In questa prospettiva, anche una tassazione ridotta rappresenta comunque un guadagno fiscale aggiuntivo per lo Stato italiano.

In definitiva, il legislatore italiano sta mirando ad attrarre non solo lavoratori, ma anche soggetti capaci di trasferire ricchezza e investimenti nel territorio nazionale, perché senza questo flusso di capitali esteri gli effetti sull'economia locale rischierebbero di essere marginali.

### DURATA, DECADENZA E REVOCA DEL REGIME

Il regime opzionale ha una durata massima di **15 anni**, a decorrere dal primo periodo d'imposta in cui l'opzione diviene efficace. Al termine di tale periodo, gli effetti del regime cessano automaticamente e il contribuente torna a essere assoggettato alla disciplina ordinaria di tassazione sui redditi esteri prevista dal Tuir. La durata non è rinnovabile.

Il contribuente, così come gli eventuali familiari a cui il regime sia stato esteso, può revocare l'opzione in qualsiasi momento, fermo restando che una volta revocata non sarà possibile esercitare nuovamente l'opzione.

L'applicazione del regime decorre:

- dal momento della **risposta favorevole all'interpello presentato**, oppure
- dall'esercizio dell'opzione tramite la **dichiarazione dei redditi**, con il versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini ordinari di pagamento delle imposte sui redditi relativi all'anno di trasferimento.

La decadenza dal regime, invece, si verifica qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- **omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva** entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi; la decadenza produce effetti dal periodo d'imposta per il quale il versamento avrebbe dovuto essere effettuato;
- **trasferimento della residenza fiscale all'estero**, con effetti dal periodo d'imposta in cui il contribuente perde la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, c. 2 Tuir.

La decadenza preclude la possibilità di esercitare nuovamente l'opzione in futuro. Inoltre, il contribuente può revocare

l'opzione in qualsiasi momento presentando apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui l'opzione è stata esercitata. La revoca ha efficacia a decorrere da tale periodo d'imposta. Nel caso in cui il contribuente non sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, la revoca va comunicata espressamente alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. La revoca esercitata dal contribuente principale comporta automaticamente la cessazione del regime anche per i familiari ai quali l'opzione era stata estesa, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano manifestato o meno la volontà di revocare autonomamente l'opzione.

### ASPETTI CRITICI DEL REGIME

Una delle criticità principali riguarda il **criterio scelto dal legislatore** per applicare il nuovo importo dell'imposta sostitutiva: il riferimento è stato fatto **esclusivamente alla residenza civilistica** secondo l'art. 43 c.c., e non agli altri criteri alternativi di residenza fiscale previsti dall'art. 2, c. 2 Tuir (iscrizione anagrafica, domicilio, presenza fisica). Questo genera incertezza, perché il regime precedente (legge di Bilancio 2017) faceva riferimento ai criteri fiscali. Ne consegue che si crea una disparità di trattamento tra chi applica la vecchia norma e chi rientra nella nuova.

Un'ulteriore difficoltà pratica deriva dal fatto che non sempre il **trasferimento della dimora abituale** coincide con l'iscrizione anagrafica. In alcuni casi, il trasferimento potrebbe essere dimostrato solo tramite **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000, ma questa soluzione non è esente da rischi, soprattutto in assenza di chiarimenti ufficiali. Non è chiaro se, in caso di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, si rischia solo di dover pagare la differenza d'imposta (da € 100.000 a € 200.000), oppure se si rischia addirittura la perdita del regime agevolato. Il legislatore ha fissato la soglia temporale **su un criterio civilistico (dimora abituale)**, ignorando che il concetto di residenza fiscale si valuta su base annuale e non su singoli giorni. Questo complica l'applicazione, perché si presta a interpretazioni incerte. Chi aveva programmato il trasferimento per l'autunno 2024 si trova ora penalizzato, mentre chi lo ha anticipato entro il 10.08.2024 resta agevolato. Il collegamento rigido alla sola **data della dimora abituale** crea incertezza e rischia di penalizzare contribuenti che avevano già iniziato il processo di trasferimento. Insomma, sarebbe stato preferibile un approccio più graduale e coordinato con i criteri fiscali esistenti.

### ANALISI PREVENTIVA DEI CONSULENTI

Il regime fiscale per i neo-residenti ex art. 24-bis Tuir offre un'opportunità straordinaria per chi desidera trasferirsi in Italia, con vantaggi importanti nella pianificazione fiscale e nella gestione dei redditi esteri. Tuttavia, per sfruttare appieno questo regime e capire se conviene davvero, è imprescindibile

valutare con attenzione la propria situazione personale, i limiti del regime e le alternative disponibili. Qui, entra in gioco il ruolo decisivo del **consulente fiscale**.

In primo luogo, chi valuta l'adesione al regime dei neo-residenti non dovrebbe limitarsi a considerare solo il possibile risparmio fiscale. Si tratta, infatti, di una scelta personale che coinvolge molti altri aspetti, come la disponibilità a lasciare il proprio Paese d'origine, le prospettive di carriera, le esigenze della famiglia o altri fattori che possono prevalere su logiche puramente economiche. Prima di decidere è, quindi, fondamentale tener conto di diverse variabili:

- **la concreta disponibilità al trasferimento in Italia**, non solo del soggetto interessato ma anche della sua famiglia. La Circolare n. 17/E ha chiarito che il beneficio fiscale presuppone l'effettivo trasferimento fisico in Italia, con il centro degli interessi personali e sociali;
- **la composizione dei redditi posseduti**, valutando in particolare:
  - .. dove sono prodotti i redditi;
  - .. se esistono convenzioni contro le doppie imposizioni tra l'Italia e i Paesi da cui provengono tali redditi;
  - .. se, una volta trasferita la residenza in Italia, vi sarà una tassazione residua all'estero sui redditi di fonte estera.

Una valutazione così complessa, che incide non solo sulla fiscalità ma anche sulle scelte di vita, non può prescindere da un'attenta analisi tecnico-fiscale.

Il consulente fiscale ha il compito di informare il contribuente sulle 3 principali categorie di reddito coinvolte nel regime dei neo-residenti: i **redditi immobiliari**, i **redditi finanziari** e i **redditi da lavoro**. È fondamentale che il contribuente comprenda come ciascuna categoria viene tassata, sia in Italia che all'estero, per valutare correttamente l'efficacia e le implicazioni fiscali dell'opzione.

I redditi immobiliari, essendo legati a beni situati in un determinato territorio, sono generalmente tassati nel Paese in cui si trovano, indipendentemente dalla residenza del proprietario. I redditi finanziari, invece, possono essere soggetti a una tassazione ordinaria o sostitutiva nel Paese di origine, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Il neo-residente, quindi, deve essere supportato da un consulente fiscale esperto, anche riguardo al luogo in cui vengono prodotti i redditi esteri, poiché l'imposta sostitutiva copre tutti i redditi percepiti ovunque, inclusi quelli provenienti da **Paesi black list**.

La situazione più semplice riguarda due Paesi: quello di origine, dove si trovano le fonti dei redditi, e l'Italia, collegati da una Convenzione contro la doppia imposizione o da un TIEA. Tuttavia, se il contribuente detiene attivi in più Paesi, il consulente dovrà valutare le diverse Convenzioni o TIEA tra ciascun Paese e l'Italia, al fine di quantificare con precisione la differenza tra la tassazione ordinaria che un residente subirebbe e quella sostitutiva applicata in uscita al neo-residente.